



# CITTA' DI FERMO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 15/04/2025

## REGOLAMENTO

**per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023**

### ART. 1 – PREMESSA

L'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") introduce una modalità semplificata di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "*operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*".

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici, anche previo sorteggio di un campione da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro per l'Ente.

### ART.2 - OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro.

### ART.3 - MODALITA' PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi di seguito indicati.

**Ciascun settore** effettuerà **un solo controllo al mese tra le proprie determinate di affidamento**, ruotando tra gli operatori economici da sottoporre a verifica. Il controllo va effettuato mediante FVOE 2.0, messo a disposizione da ANAC e richiedendo solo la documentazione ivi contenuta.

La **frequenza del controllo è mensile**: vale a dire il controllo di un mese va effettuato entro la fine del mese successivo, in modo di garantirne la tempestività.

Il complesso delle operazioni di controllo deve essere documentato con apposito verbale annuale da redigersi in forma semplificata, sottoscritto dal dirigente del Settore e depositato agli atti.

### ART.4 - ESITI DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

#### **ART.5 – ABROGAZIONE - VALIDITÀ E APPLICAZIONE – DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Con il presente regolamento viene **abrogato** quello approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 dell'11/06/2024.

Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

In fase di prima applicazione del presente regolamento si stabilisce che i controlli mensili dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile dell'anno 2025 vanno effettuati entro il mese di maggio 2025, a seguire il controllo avverrà mensilmente.

A seguito di una verifica delle risultanze dei controlli derivante dal presente Regolamento, l'Amministrazione potrà valutare la possibilità di incrementare il numero di procedure da sottoporre a controllo, in caso di significativi scostamenti tra le dichiarazioni ricevute e le risultanze delle verifiche.

#### **ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).